

Art. 2.4 - Distanze minime tra fabbricati

All'esterno delle aree dei centri storici e delle aree dei nuclei rurali di antico impianto, negli interventi di demolizione e ricostruzione, nuove costruzioni, ampliamento e sopraelevazione, la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non può essere inferiore alla altezza dell'edificio più alto con un minimo assoluto di ml 10.

Nelle aree totalmente o parzialmente edificate qualora esistano in proprietà limitrofe edifici costruiti anteriormente alla data di adozione del P.R.G. la cui altezza non consente il rispetto delle distanze previste dal presente paragrafo, le nuove costruzioni potranno soddisfare solo alle distanze minime di ml 10 tra pareti finestrate, purchè il nuovo edificio non superi i 10 ml in altezza.